

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
CONCERNENTE PROVVEDIMENTI STRA-
ORDINARI PER LA CALABRIA

VENERDÌ 17 GIUGNO 1955

(10ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegno di legge:

« Provvedimenti straordinari per la Calabria »
(947) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
AGOSTINO 96, 97, 99
AMIGONI 96, 97, 101
BUIZZA 96, 98, 101, 103, 106
CAMPILLI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	. 100, 103, 104, 106, 107
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per i la- vori pubblici</i>	. 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107
DE LUCA 97, 102, 103
MANCINELLI 104, 105
ROMANO 96, 99, 101, 103, 106
SPAGNOLLI 106
SPEZZANO 96, 98, 102, 105, 106
VACCARO 96, 97
ZANOTTI BIANCO 99, 101, 104, 105

Sul processo verbale:

PRESIDENTE 95
SPEZZANO 95

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Agostino, Amigoni, Artiaco, Bolognesi, Buizza, Calauti, De Luca Luca, Gerini, Merlin Angelina, Romano Domenico, Salomone, Spagnolli, Spasari, Spezzano, Vaccaro e Zanotti Bianco.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Barbaro è sostituito dal senatore Prestisimone.

Intervengono il Ministro senza portafoglio Campilli e i Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e foreste Capua e per i lavori pubblici Colombo.

VACCARO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

SPEZZANO. Dichiaro che se fossi stato presente nella passata seduta avrei votato contro l'articolo 5 del disegno di legge relativo ai provvedimenti straordinari sulla Calabria.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Provvedimenti straordinari per la Calabria »
(947).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti straordinari per la Calabria ».

In questo disegno di legge, vi sono articoli che non presentano difficoltà e per i quali non

COMM. SPEC. PROVVEDIMENTI CALABRIA

10ª SEDUTA (17 giugno 1955)

è stato presentato alcun emendamento. Credo che, per guadagnare tempo, se non vi sono osservazioni in contrario, potremmo discutere subito questi articoli ed approvarli.

(Così rimane stabilito).

Art. 13.

Tutte le opere che a norma della presente legge sono eseguite a cura e spesa dello Stato, con l'approvazione dei relativi progetti, sono dichiarate di pubblica utilità e urgenti e indifferibili, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

AGOSTINO. A nome dei socialisti dichiaro di essere favorevole a questo articolo.

ROMANO. Anche noi ci dichiariamo favorevoli a questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13.
(È approvato).

Art. 14.

Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nei precedenti articoli sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali e, ove vi siano soggetti, sono sottoposti alle sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari.

Per conseguire le suindicate agevolazioni ogni singolo atto e contratto deve contenere la contestuale dichiarazione della Cassa per il Mezzogiorno che esso è stipulato ai fini della presente legge.

SPEZZANO. Evidentemente l'articolo 14 deve essere modificato, poichè è stato modificato l'articolo 5.

PRESIDENTE. L'articolo 5 non è stato modificato: è stata introdotta solo una aggiunta e si capisce che quell'aggiunta funziona per tutti.

SPEZZANO. Quindi dovremmo per l'appunto riservarci in sede di coordinamento di

precisare questa questione. Diversamente ci troveremo con alcuni poteri riservati solamente alla Cassa per il Mezzogiorno e con altri riservati alla Cassa per il Mezzogiorno e a quel Comitato.

Quindi, ogni qualvolta parliamo di Cassa per il Mezzogiorno, si intende che ci si riferisce all'organo di cui all'articolo 5.

VACCARO. Gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari sono notevoli e riterrei opportuno limitarli.

PRESIDENTE. È una agevolazione che diminuisce il carico e vogliamo rinunziarvi?

AMIGONI. Normalmente per le costruzioni economiche popolari questi emolumenti sono ridotti ad un quarto od alla metà. È chiaro che questi atti saranno in numero superiore al normale, e quindi riducendo la aliquota non saranno danneggiati i conservatori dei registri immobiliari.

VACCARO. Proporrò una riduzione alla metà.

SPEZZANO. Signor Presidente, noi riteniamo che la proposta avanzata dai colleghi abbia un fondamento di verità e di giustizia, ma comprenderanno i colleghi che coloro che hanno diritto a quei determinati emolumenti se sapranno che questi vengono ridotti considerevolmente, metteranno sempre per ultimo il disbrigo di questi atti.

Ricorderanno i colleghi che vi è una disposizione analoga nella legge Sila, e nella realtà è avvenuto che intanto l'Ente Sila è riuscito ad avere questi documenti in quanto ha distaccato in quegli uffici del proprio personale per poterli redigere. Per cui nella sostanza si è finito per spendere il doppio di quello che si sarebbe speso se le cose fossero rimaste così come erano in precedenza.

Del resto mi pare strano che vogliamo fare economia a danno di lavoratori, quali sono i conservatori dei registri immobiliari.

BUIZZA. Mi pare che parecchie sono le leggi in cui si sono accordate facilitazioni re-

lativamente agli emolumenti per la registrazione. Ma tutti quegli articoli, che si riferivano a queste facilitazioni, concludevano lasciando intatti i diritti del personale, o meglio del titolare.

VACCARO. Non insisto sull'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14.
(È approvato).

Art. 16.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 17.

Col regolamento saranno determinati i limiti e le modalità degli interventi previsti al precedente articolo 1 per il trasferimento in altre Regioni di persone o famiglie residenti in abitati da abbandonare o trasferire in nuova sede.

Dopo la soppressione, che noi abbiamo approvato, del trasferimento in altre regioni di persone o famiglie residenti in abitati da abbandonare o da trasferire, credo che l'articolo 17 sia un articolo superfluo. Che cosa si regolamenta, infatti, se non è previsto questo trasferimento in altre regioni?

Proporrei pertanto la soppressione di questo articolo.

AMIGONI. Siamo d'accordo!

VACCARO. Signor Presidente, è accaduto, per esempio, per la Cassa per il Mezzogiorno, che funziona da tanti anni, che il regolamento non è stato ancora emanato, lascerei l'articolo 17 stabilendo che il regolamento per l'applicazione di questa legge deve essere fatto entro termini brevissimi.

PRESIDENTE. L'articolo 17, secondo me, deve essere soppresso perchè il regolamento di cui si parla è in relazione al trasferimento delle popolazioni. Se si vuole aggiungere la emanazione di un regolamento che riguardi tutta la legge, sarà questione di un altro articolo.

DE LUCA. Sono per la soppressione dell'articolo 17 anche perchè questo è un problema che investe le popolazioni montane, che in virtù di opere di rimboscimento e di altre opere, ad una dato momento, non avrebbero praticamente la possibilità di vivere.

A questo punto sorge un altro problema, cioè il problema di ridistribuire la terra, perchè non è vero che la grossa proprietà terriera è solo nel comprensorio silano-crotonese: abbiamo un terzo della Calabria dove vi è una grande proprietà terriera. C'è quindi il problema di ridistribuzione della terra, per cui l'orizzonte si allarga.

In conclusione chiediamo anche noi la soppressione di questo articolo 17.

VACCARO. Va bene, sono anch'io d'accordo sulla soppressione proposta; ma poichè nell'articolo 17 si parla del regolamento e si dice che questo regolamento deve essere limitato solo al trasferimento in altre Regioni di persone e famiglie, potevamo prendere occasione di questo articolo per stabilire che il regolamento per l'applicazione di questa legge deve essere emanato in un breve termine.

PRESIDENTE. Senatore Vaccaro, noi per adesso sopprimiamo questa norma. Se poi riterremo di dover stabilire delle disposizioni per cui si debbano emanare delle norme regolamentari, allora noi stabiliremo una norma che precisi i limiti di questa potestà regolamentare, perchè non è una facoltà che possiamo lasciare indiscriminatamente al potere esecutivo.

In questo articolo 17, in altri termini, si fa riferimento esclusivamente ad un regolamento relativo ad un oggetto che è venuto a mancare.

AGOSTINO. Inoltre non sarebbe questa la sede idonea a stabilire una norma che confe-

COMM. SPEC. PROVVEDIMENTI CALABRIA

10ª SEDUTA (17 giugno 1955)

r sca potere regolamentare, perchè in tal caso dovrebbe essere investita della questione l'Assemblea.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti il mio emendamento soppressivo dell'articolo 17.

(È approvato).

Art. 18.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

BUIZZA. Io sopprimerei anche questo articolo 18. Abbiamo discusso per tanto tempo questo disegno di legge, che attendere qualche giorno di più per l'entrata in vigore della legge non mi sembra cosa dannosa.

PRESIDENTE. Io lascerei questo articolo 18 in vita, non fosse altro che per dare la sensazione del desiderio che ci anima tutti che la legge trovi rapida applicazione. Metto ai voti l'articolo 18.

(È approvato).

Esaminiamo ora gli articoli lasciati indietro sui quali sono stati proposti emendamenti:

Art. 8.

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, saranno determinati gli abitati non compresi nelle tabelle G) della legge 25 giugno 1906, n. 255, e D) della legge 9 luglio 1908, n. 445, che siano da consolidare o da trasferire ai sensi della presente legge.

Per gli abitati da trasferire il piano regolatore è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, in deroga a tutte le norme e formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Fermo restando quanto disposto dalla legge medesima circa l'assegnazione gratuita di aree, possono essere concessi contributi nella spesa di costruzione di nuovi alloggi:

a) nella misura del 90 per cento a favore dei proprietari di un solo alloggio adibito ad

abitazione della propria famiglia e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1950;

b) nella misura del 60 per cento a favore dei proprietari di alloggi che non si trovino nelle condizioni previste alla lettera a) ed ai capi famiglia non proprietari di alloggi che abbiano avuta l'assegnazione gratuita di aree.

I contributi sono concessi limitatamente alla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di un solo alloggio di non più di tre vani utili ed eventualmente per un ulteriore vano per uso agricolo o artigianale del proprietario dell'abitazione.

Sull'articolo 8 vi sono alcuni emendamenti del senatore Spezzano. Abbiamo un primo emendamento al quarto comma: premettere le seguenti parole: « Su proposta del Comitato regionale per l'applicazione della legge speciale sulla Calabria ».

Mi pare che questo emendamento sia stato assorbito...

SPEZZANO. Resta però ferma la questione fondamentale connessa con l'articolo 14.

PRESIDENTE. Io proporrei di esaminare l'articolo 8 comma per comma. Al primo comma non vi sono emendamenti, però io trovo (e credo che in questo possa avere la collaborazione del senatore Romano) che noi abbiamo indicato due leggi che prevedono in alcune tabelle gli abitati da consolidare o da trasferire. Ora io credo che la lettera D), relativa ad una tabella contenuta nella legge 9 luglio 1908, sia sbagliata. Credo che si tratti della lettera A): comunque è un'altra lettera, che io vedrò con esattezza e che sostituirò.

Però vi sono altre due leggi, una delle quali del 1911, che prevede altri paesi, di cui 5 nella provincia di Catanzaro e 5 nella provincia di Reggio Calabria. Ora se noi vogliamo completare l'elencazione di questi Comuni che sono già indicati come trasferibili, allora dovremmo aggiungere anche queste altre due leggi.

SPEZZANO. Da parte nostra non abbiamo nulla in contrario; lo spirito dell'articolo è che tutti questi paesi debbano essere trasferiti.

COMM. SPEC. PROVVEDIMENTI CALABRIA

10ª SEDUTA (17 giugno 1955)

ROMANO. Ma oltre queste leggi ci sono le leggi sui terremoti che prevedono lo spostamento di abitati per ragioni sismiche. In secondo luogo c'è un decreto luogolenenziale del 1918 che dà facoltà al Ministro dei lavori pubblici, sempre quando riconosca che un abitato debba essere consolidato, di aggiungerlo alla tabella. In base a questo decreto, dal Ministero dei lavori pubblici sono stati emessi dei decreti, delle cambiali in bianco con cui si diceva: questo abitato deve essere consolidato.

Quanti sono e quali sono questi abitati? Occorrerebbe chiederlo al Ministero dei lavori pubblici. Questo decreto dava facoltà al Ministero dei lavori pubblici di includere nella tabella quegli abitati che erano riconosciuti bisognosi di consolidamento.

Ricordo che al Ministero dei lavori pubblici ad un certo momento ci si è fermati perchè si diceva che si rilasciava questa specie di cambiale in bianco.

PRESIDENTE. Si potrebbe aggiungere una frase generica: « non compresi nelle precedenti leggi ».

ROMANO. « ... e successive modificazioni ».

AGOSTINO. Io direi « non previsti da altri provvedimenti legislativi ».

ROMANO. Per esempio, l'abitato di Rosarno non figura in nessuna di queste leggi, ma in base a quel decreto fu incluso nella legge del 1908 per essere consolidato. E così tanti altri.

PRESIDENTE. Siccome la legge del 1906 non parla di abitati da trasferire, ma da consolidare, io non citerei la legge del 1906; citerei invece tutti i provvedimenti legislativi. Direi: « non compresi in altri provvedimenti legislativi ».

ZANOTTI BIANCO. Nessuno di questi trasferimenti di abitati è stato fatto finora? Proprio ieri è venuta da me una delegazione di disgraziati abitanti di uno di quei paesi: erano di una frazione di un Comune che è in condizioni spaventose. Essi hanno detto: noi non possiamo tornare in quelle case che meri-

terebbero di essere bombardate. Il prefetto ha detto che farà costruire qualche casa, ma che non ha fondi per farne 50.

Secondo me converrebbe citare la legge che è stata fatta per gli alluvionati e comprendere anche queste popolazioni.

PRESIDENTE. Se noi stabiliamo una formulazione generica va bene lo stesso.

Io direi: « Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, saranno determinati gli abitanti non compresi nelle tabelle G) della legge 25 giugno 1906, n. 255, e A) della legge 9 luglio 1908, n. 445, e non compresi in altri provvedimenti legislativi, ecc. ».

ROMANO. Io credo che si potrebbe arrivare a questa soluzione, di lasciare al Ministro dei lavori pubblici la facoltà di determinare i centri da consolidare, rivedendo tutte le tabelle.

Per esempio, l'abitato di Sant'Eufemia di Aspromonte è trasferibile per ragioni sismiche, non per ragioni geologiche. Quindi si potrebbe lasciare la facoltà al Ministro di determinare i centri da consolidare e a tal fine il Ministro potrà rivedere tutte le tabelle.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ci sono due impostazioni che possiamo dare al primo comma di questo articolo. Una è quella prevista ora con la modifica, e cioè aggiungere alle tabelle precedentemente fissate, e che restano valide, gli abitati che risultassero da trasferire. Questo importa che tutti gli elenchi precedenti mantengono fermo il loro valore.

Ci può essere poi una forma più ampia, ma se accediamo a questa formula dobbiamo intenderci sulla sua portata. Se diamo infatti ampia facoltà al Ministro dei lavori pubblici di determinare gli abitati da consolidare e da trasferire, dobbiamo aggiungere « in deroga alle leggi precedenti ». Vuol dire che il Ministro può anche annullare gli elenchi precedentemente fissati.

Ciò può essere utile, ma può anche significare potere troppo ampio.

PRESIDENTE. Direi di non allontanarci da quella che è la portata di questa disposi-

COMM. SPEC. PROVVEDIMENTI CALABRIA

10ª SEDUTA (17 giugno 1955)

zione. Occorrerebbe, a parer mio, soltanto precisare che ci sono anche altri provvedimenti di legge, ma io veramente non mi sentirei di aderire ad una proposta con cui si dà al Ministro dei lavori pubblici la facoltà di rivedere anche la materia delle precedenti leggi. Questo sarebbe in antitesi assoluta con la disposizione del primo comma dell'articolo 8.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Debbo avvertire la Commissione che effettivamente per alcuni dei paesi previsti negli elenchi precedenti non sempre è risultato opportuno fare il trasferimento. Non per nulla il senatore Zanotti Bianco accennava al problema di Africo.

Visti in concreto, questi problemi diventano molto complicati e difficili. Quindi non è male vederli in modo restrittivo. Ad ogni modo penso che la proposta fatta dal Presidente sia opportuna, cioè prendere come punto di partenza quello che già c'è, dando facoltà di ampliare.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Faccio osservare che questa legge attribuisce al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, di stabilire una programmazione. Può darsi che la programmazione intesa in senso più vasto non solo in relazione al consolidamento dell'economia montana, ma anche alle condizioni delle popolazioni montane, comporti una modifica a quelle che sono le precedenti disposizioni.

Di fatto abbiamo innovato sulla precedente impostazione e non è più in facoltà di un singolo Ministero di fare una cosa o l'altra, ma l'azione si deve svolgere in relazione ad un programma studiato ed approvato dai Ministeri dell'agricoltura, dei lavori pubblici e dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Quindi a me pare che dobbiamo seguire questo criterio, e agire in armonia a questa impostazione.

Sarei quindi d'accordo di lasciare una certa latitudine; magari, aggiungere: « d'intesa col Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ». Infatti il comma successivo dell'articolo 8 dice: « Per gli abitati da trasferire il piano regolatore è approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, ecc. ». La scelta degli abi-

tati da trasferire è lasciata solo ad un Ministro. Mi pare quindi che qui ci sia una contraddizione.

Riterrei pertanto opportuno procedere ad un coordinamento dei due commi, poichè mi pare che ci sia una certa disarmonia tra il primo ed il secondo comma.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Qui vi sono due momenti distinti: un momento che è quello della classifica che crea un diritto, cioè il diritto al consolidamento o al trasferimento a spese dello Stato, in base ad alcune norme di carattere generale che sono fissate e sperimentate; vi è poi una seconda fase, ed è la fase dell'effettivo consolidamento o trasferimento, cioè la fase della programmazione.

Il primo momento implica un giudizio di ordine tecnico, cioè lo studio geologico del terreno ed una conclusione sulla possibilità o meno di mantenere in sito oppure di trasferire l'abitato. La procedura è questa: quando si verifica una situazione di questo genere, il Ministero dei lavori pubblici manda un geologo sul posto, si fa una lunga indagine, ne consegue un rapporto che viene esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e questo emette un giudizio sulla possibilità di consolidare il paese *in loco* o di trasferirlo tutto o in parte.

Questo naturalmente crea il diritto all'intervento da parte dello Stato. Fin qui prevale, come ho detto, l'aspetto tecnico. Poi vi è la programmazione.

La programmazione delle opere di consolidamento va vista nel quadro delle altre opere pubbliche con un certo ordine di priorità, ma andremmo contro tutta la legislazione attuale se ammettessimo che il consolidamento degli abitati debba diventare di competenza del Comitato dei Ministri, perchè allora affideremmo al Comitato dei Ministri un giudizio di ordine tecnico che oggi viene emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e poi fissato in via giuridica con un decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Giustamente però è opportuno mantenere il secondo comma, il quale fissa la graduatoria degli abitati da trasferire in relazione alle disponibilità finanziarie.

BUIZZA. Mi pare che la discordanza rilevata dal Ministro Campilli tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 8 possa essere superata togliendo dal primo comma le parole « o da trasferire »; perchè con decreto del Ministro dei lavori pubblici, con quell'emendamento che è stato approvato per ampliare la portata della norma, si provvede al consolidamento. Mentre invece il secondo comma dice che per gli abitati da trasferire il piano regolatore è approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

PRESIDENTE. Io direi di lasciar stare il primo comma, aggiungendo soltanto la frase « e da leggi successive » senza modificare quindi quella che è la portata del comma stesso. Facciamo quindi soltanto il collegamento formale con le altre leggi che ho citato.

ZANOTTI BIANCO. Mi preoccupa di una cosa: vi sono dei consolidamenti disposti da leggi precedenti, relativi ad alcune zone che sono andate distrutte successivamente. Questo, oltre che la Calabria, riguarda anche alcune zone della Basilicata. Il Ministero dei lavori pubblici dovrebbe rivedere questi centri, perchè potrebbe eliminarne alcuni e prevederne altri.

PRESIDENTE. Senatore Zanotti Bianco, il pericolo che ella teme non si verifica di fatto, perchè noi abbiamo fin dal 1906 e dal 1908 un elenco di abitati da trasferire e, come vede, ben pochi sono stati trasferiti. Quindi non c'è questa preoccupazione. Purtroppo vi è il fatto che gli abitanti di un determinato paese, di una determinata frazione non vogliono muoversi.

ROMANO. Come ho detto prima, la legislazione sui terremoti porta un elenco di abitati da trasferire e da consolidare per ragioni sismiche. Poi il decreto luogotenenziale del 1918 dà facoltà al Ministro dei lavori pubblici di determinare con decreto ministeriale gli abitati da consolidare. Io posso citare anche altri casi di abitati in parte da trasferire e in parte da consolidare, come Sant'Eufemia di Aspromonte, da trasferire in parte e da consolidare per ragioni sismiche, e così altri centri che

sono indicati, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, tra quelli da consolidare e da trasferire.

Questo decreto ministeriale che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, riguarda una quantità enorme di centri. Ecco perchè io dicevo di lasciare al Ministro dei lavori pubblici la determinazione di questi abitati e la facoltà di rivedere tutte le tabelle completandole. Anche perchè nella legge c'è la facoltà al Ministro di determinare il consolidamento, per esempio, di un abitato previsto nella tabella dello spostamento se ragioni geologiche o di altra natura avessero consentito il consolidamento.

Questa è la ragione della disposizione generica, perchè anche se diciamo « e successive disposizioni », non possiamo citare i vari decreti ministeriali.

La mia proposta pertanto sarebbe quella di lasciare al Ministro dei lavori pubblici la facoltà di determinare gli abitati da consolidare e da trasferire, in modo che possa rivedere tutte le tabelle.

PRESIDENTE. Che si lasci al Ministro dei lavori pubblici la facoltà, con suo decreto, di indicare i paesi che debbono essere trasferiti o consolidati, questo resta fermo. Si tratta di vedere se si deve aggiungere una disposizione la quale modifichi essenzialmente la portata del primo comma.

Il primo comma dà la facoltà al Ministro dei lavori pubblici di aggiungere e non di rivedere quel che è già stabilito.

AMIGONI. Il senatore Romano ha accennato che il Ministro dei lavori pubblici deve avere la facoltà di aggiungere ed anche di modificare. Quindi noi stabilendo quali sono gli abitati compresi nelle tabelle citate, verremmo a dire che questi abitati potrebbero essere trasferiti quando il Ministro dei lavori pubblici abbia fatto un decreto in cui dica che sono proprio da trasferire.

PRESIDENTE. Questo è il concetto del primo comma: è inutile che facciamo delle disposizioni che incidono su altre leggi. Noi diciamo che qui c'è un elenco che indica i Comuni da consolidare e da trasferire. Oltre que-

sti il Ministro dei lavori pubblici può avere la facoltà di aggiungerne altri. Io avevo proposto di fare quell'aggiunta relativa alle altre leggi, ma non vorrei che si arenasse la discussione e venisse ad essere tradito lo spirito che anima il primo comma.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La ragione della opportunità della aggiunta che vuol fare il Presidente sta in ciò: noi abbiamo già avuto un inconveniente, nell'ultima legge relativa alle alluvioni, tanto è vero che siamo dovuti venire di nuovo alle Camere per una modifica proprio in ordine alle tabelle, perchè, non essendo stata citata una tabella, gli organi di controllo hanno avuto l'impressione che i Comuni compresi in essa fossero esclusi dalla legge sulle alluvioni.

Ora facendo una citazione analitica, una qualche dimenticanza assumerebbe valore di volontà contraria del legislatore. Facendo invece una norma generica evitiamo questo pericolo.

PRESIDENTE. Vi è dunque, al primo comma dell'articolo 8, un emendamento aggiuntivo da me proposto, per cui dopo le parole: «... della legge 9 luglio 1908, n. 445», vengono aggiunte le parole: «... e da leggi successive».

Metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

SPEZZANO. Signor Presidente, come ella ha visto, abbiamo presentato un emendamento all'articolo 8. Per errore di scritturazione esso figura apportato al quarto comma dell'articolo, mentre deve essere inteso quale emendamento al primo comma.

Il mio emendamento è del seguente tenore: al primo comma dell'articolo 8 premettere le parole « Su proposta del Comitato regionale per l'applicazione della legge speciale sulla Calabria... ».

PRESIDENTE. C'è il fatto che questo Comitato regionale non esiste, nè d'altra parte si può complicare (mi permetto di osservare questo al senatore Spezzano) la procedura già in atto. Perchè noi all'articolo 5 abbiamo messo

un Comitato, ma mi pare che si devierebbe da quella che è la legislazione attuale. Non cerchiamo di complicare una legge che vogliamo che sia la più semplice possibile e non la più complessa.

DE LUCA. Nella passata seduta mi pare che sia stata approvata la costituzione di un Comitato che dovrebbe avere una determinata funzione. Ora per lo meno diciamo nel primo comma che viene sentito questo Comitato, il quale, essendo formato di elementi locali, avrà, penso, delle possibilità analitiche molto più reali di quelle che si potrebbero avere qui a Roma, al centro. Per lo meno ascoltiamo il parere di questo Comitato.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, sono due cose completamente diverse!

Dunque noi abbiamo la norma dell'articolo 5 che dice che tutto quello che fa la Cassa per il Mezzogiorno, cioè programmazione di massima, programmazione annuale, progetti, ecc., deve essere fatto di intesa con quel tale Comitato. Ora questo riguarda la programmazione, cioè l'attuazione della legge. Qui invece si tratta del fatto che il Ministro dei lavori pubblici, servendosi delle sue facoltà, dei suoi poteri, mette in un elenco quelli che sono gli abitati che egli ritiene debbano essere trasferiti. Quando si tratterà di attuare quel trasferimento, allora viene la programmazione ed in questo sarà sentito il Comitato di cui all'articolo 5. Ma per adesso, fino a che si tratta di fare delle tabelle che restano tabelle, se non c'è una programmazione non modifichiamo quelle che sono le facoltà del Ministro dei lavori pubblici.

DE LUCA. Mi permetto di insistere perchè quando si fanno delle tabelle che debbono elencare i Comuni da consolidare o da trasferire, in sostanza si fa una programmazione. Mi pare che questo sia lo spirito della cosa.

Ora io direi che sarebbe opportuno ascoltare e seguire il parere di questo Comitato, perchè mi pare che sia una cosa indispensabile.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io ritorno sul concetto che ho avuto l'opportunità di esprimere prima. Que-

COMM. SPEC. PROVVEDIMENTI CALABRIA

10ª SEDUTA (17 giugno 1955)

sta qui non è una fase politica, è una fase tecnica: non può un Comitato costituito in quella maniera esprimere un giudizio su un problema di carattere squisitamente tecnico, poichè deve provvedere all'esame della natura dei terreni.

DE LUCA. Onorevole Sottosegretario, ci sono i rappresentanti dei Consigli provinciali!

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Se io fossi presidente di una Amministrazione provinciale o ella sindaco di un Comune, ne lei nè io saremmo in grado di esprimere un giudizio di ordine tecnico sulla trasferibilità di un abitato, perchè è un giudizio di carattere esclusivamente tecnico quello che deve essere fatto dai geologi.

Ora non si può discutere in quella sede sulla ammissibilità o meno di un consolidamento o di un trasferimento che prevede un giudizio di ordine tecnico. Dove interviene invece, e molto opportunamente, il Comitato (mi ascolti senatore De Luca perchè credo di portare un contributo alla sua tesi) è allorquando, ammesso che quel tale Comune debba essere consolidato o debba essere trasferito, si deve stabilire dove deve essere trasferito, e in che proporzione. Allora interviene il Comitato con un giudizio che è un giudizio pertinente. Si potrà dire infatti: l'economia di questi abitanti dove viene a gravitare? In questa zona. Benissimo: allora in questa zona facciamo il trasferimento di questo abitato. Oppure la zona prescelta non è opportuna perchè le fonti di reddito delle famiglie non derivano da essa. Ma giudicare se slitta o meno l'abitato, e su altri problemi analoghi, non è certo competenza del Comitato regionale.

DE LUCA. Io sono consigliere provinciale di Catanzaro; ebbene, in seno al Consiglio provinciale di Catanzaro è stata costituita una sezione apposita per questa ragione.

Io insisto sulla mia proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Spezzano, tendente ad aggiungere al primo comma dell'articolo 8, all'inizio del comma stesso, le parole « Su pro-

posta del Comitato regionale per l'applicazione della legge speciale sulla Calabria... ».

(Non è approvato).

Sul secondo comma non vi sono emendamenti.

BUIZZA. Desidero domandare se per questi abitati da trasferire è il Ministro dei lavori pubblici o è il Presidente del Consiglio dei Ministri che decide.

PRESIDENTE. Il piano regolatore è approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

ROMANO. I piani di espropriazione debbono essere approvati per legge dal Ministro dei lavori pubblici; perchè togliere al Ministro dei lavori pubblici questa facoltà di approvare un piano regolatore? L'organo tecnico converge al Ministro dei lavori pubblici; non vedo quindi perchè si debba portare al Presidente del consiglio dei Ministri questa decisione, dal momento che si tratta di una questione tecnica.

PRESIDENTE. Potremmo dire: il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, ecc.

BUIZZA. Mi pare che questo secondo comma sia già compreso nel primo comma. Se noi manteniamo al Ministro dei lavori pubblici quelle facoltà che gli sono conferite dalle leggi esistenti e aggiungiamo quelle che derivano dall'articolo 1 di questa legge, mi pare che non ci sia più bisogno del secondo comma.

PRESIDENTE. No, sono due cose diverse: una è la inclusione della tabella, l'altra è la approvazione del piano regolatore. Quella che mi sembra opportuna è la proposta del senatore Romano, che dice che occorrerebbe sostituire al Presidente del Consiglio dei ministri il Ministro dei lavori pubblici.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Va bene!

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti lo emendamento del senatore Romano tendente a sostituire nel secondo comma dell'articolo 8 alle parole « dal Presidente del consiglio dei ministri » le altre « dal Ministro dei lavori pubblici ».

(È approvato).

Passiamo ora all'esame del terzo comma dell'articolo 8 di cui do nuovamente lettura:

Fermo restando quanto disposto dalla legge medesima circa l'assegnazione gratuita di aree, possono essere concessi contributi nella spesa di costruzione di nuovi alloggi:

a) nella misura del 90 per cento a favore dei proprietari di un solo alloggio adibito ad abitazione della propria famiglia e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1950;

b) nella misura del 60 per cento a favore dei proprietari di alloggi che non si trovino nelle condizioni prevedute alla lettera a) ed ai capi famiglia non proprietari di alloggi che abbiano avuta l'assegnazione gratuita di aree.

Nella prima parte del comma il senatore Spezzano propone che, in luogo delle parole « possono essere » si dica « saranno ».

Metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

MANCINELLI. Osservo che il comma si riferisce a proprietari i quali coattivamente hanno dovuto o dovranno abbandonare la loro abitazione.

È ben lungi da me l'idea di farmi paladino di quanti abbiano grandi disponibilità, ma sta di fatto che siamo di fronte ad un provvedimento coattivo ed il contributo del 90 per cento nell'ipotesi prevista dal punto a) e del 60 per cento nell'ipotesi prevista dal punto b), potrebbe risultare insufficiente nel senso che taluni non avranno la possibilità di pagare il 10 o il 40 per cento a loro carico.

Richiamo perciò l'attenzione della Commissione e del Governo su questo mio rilievo che mi pare abbia carattere fondamentale.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Mi permetto rilevare che la misura dei contributi previsti da questo comma (90 e 60 per cento) ripete la misura indicata nella legge 27 dicembre 1953, n. 938. L'originario testo di quella legge prevedeva percentuali minori che furono poi elevate a seguito dei rilievi fatti dalla Commissione speciale. Le nuove percentuali furono approvate all'unanimità. Oggi queste percentuali vengono riportate in questo disegno di legge di carattere più generale. A mio avviso non mi pare si possa, ogni qualvolta si approva una nuova legge a favore di disastri o alluvionati, modificare le percentuali.

ZANOTTI BIANCO. Ho parlato poco fa degli abitanti di Africo. Questa gente ha abbandonato le sue case da due anni e, nel momento in cui si è trasferita, ha dovuto svendere tutto il bestiame, assai rapidamente, perchè il prefetto ha loro imposto di abbandonare l'abitato entro 24 ore. Da due anni non hanno potuto lavorare, hanno perduto gli attrezzi di lavoro e quanto possedevano, e sono vissuti praticamente di mendicizia. Mi dicevano: come potremo noi pagare il 10 per cento se non abbiamo nulla? Aggiungo poi che oggi il prefetto dice di aver mandato un ingegnere sul posto (in realtà erano due geometri) che ha dichiarato le case abitabili. Due anni fa invece furono obbligati a sgombrare in 24 ore!

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. E se poi fosse avvenuto un crollo, di chi la responsabilità?

ZANOTTI BIANCO. Sta di fatto comunque che questa gente non può pagare il 10 per cento. Possiede solo il vestito che indossa, regalato dal Governo. Ci vuole anche un po' di pietà.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Debo dichiarare alla Commissione che la questione delle percentuali è pregiudiziale. La legge sulla Calabria è una legge eccezionale e le percentuali che essa prevede sono più alte di quelle previste da qualsiasi altra legge. Se allargheremo ancor la misura, la legge finirà per andare in Aula perchè comporterà oneri

insopportabili per lo Stato. Altre Regioni (la Sardegna e la Lucania, ad esempio) già chiedono che sia loro estesa la legge per la Calabria. Non possiamo esagerare, altrimenti rischiamo di compromettere la sostanza del provvedimento.

ZANOTTI BIANCO. Chiedo allora che sia almeno consentita una forma di pagamento rateale.

SPEZZANO. Le osservazioni fatte dal collega Mancinelli, egregiamente ribadite dal collega Zanotti Bianco, ce le siamo proposte allorchè abbiamo studiato gli emendamenti da sottoporre alla Commissione.

Innanzitutto vi sono centinaia di persone che non possono sopportare nè il 10, nè il 40 per cento. D'altro canto non si può, giustamente pretendere che tutte le spese siano a carico dello Stato.

Abbiamo allora trovato una via di mezzo che ci pare possa contemperare le opposte esigenze. Proponiamo che coloro che hanno diritto al contributo abbiano facoltà di non richiedere il contributo, ma di chiedere invece che le opere vengano costruite direttamente dallo Stato, con l'obbligo da parte di coloro che entreranno in possesso delle opere stesse, di rimborsare la quota che lo Stato ha anticipato, rateizzata nei termini e modi che il contratto stabilirà.

Riteniamo che in questo modo ogni difficoltà possa essere appianata e confidiamo nella approvazione dell'emendamento.

MANCINELLI. Prendo atto sia delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, sia di quanto proposto dal collega Spezzano. Faccio però presente, e me ne ha dato lo spunto il senatore Zanotti Bianco, che coloro che sono obbligati a lasciare la propria abitazione subiscono danni che vanno al di là di un normale trasferimento, o quanto meno possono andare al di là. Pensate ad un commerciante che vede distrutta tutta la propria attività. Non so se sia il caso di esaminare anche questo aspetto del problema. Pensate ancora a chi possiede un terreno ed è costretto ad andare ad abitare lontano parecchi chilometri.

PRESIDENTE. Purtroppo questa è una disgrazia; ad altri potranno capitarne anche di più gravi, ma lo Stato non può provvedere a tutto, anche perchè i fondi sono quelli che sono.

Penso che la questione sollevata dai senatori Mancinelli e Zanotti Bianco potrà essere risolta nel senso indicato dal senatore Spezzano, che all'uopo ha proposto un emendamento.

Procediamo intanto all'approvazione del terzo comma dell'articolo 8, modificato dall'emendamento Spezzano, già approvato.

(È approvato).

Do nuovamente lettura del quarto comma dell'articolo 8:

I contributi sono concessi limitatamente alla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di un solo alloggio di non più di tre vani utili ed eventualmente per un ulteriore vano per uso agricolo o artigianale del proprietario dell'abitazione.

Osservo che questo comma dice: « I contributi sono concessi..... ». Ma da chi? Mi sembra opportuno precisarlo.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dal Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Propongo allora un emendamento inteso ad aggiungere dopo le parole: « sono concessi », le altre: « dal Ministero dei lavori pubblici ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Chi approva il quarto comma dell'articolo 8 così emendato è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Spezzano propone il seguente comma aggiuntivo: « È in facoltà degli aventi diritto al contributo di richiedere che tutti i lavori di costruzione siano eseguiti dallo Stato a totale suo carico, con l'impegno di rimborsare, a costruzione ultimata, e secondo le mo-

dalità che saranno stabilite dal Comitato regionale di cui all'articolo 7, l'ammontare delle quote a loro carico ».

Il comma evidentemente dovrà essere modificato, per eliminare ogni riferimento al Comitato regionale. Osservo però che il comma si riferisce indiscriminatamente a tutti coloro che hanno diritto al contributo, senza alcuna limitazione. Vorrei conoscere in merito il pensiero del Governo.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'emendamento Spezzano, a mio avviso, pone un problema che è opportuno risolvere nel senso da lui indicato, cioè che sia lo Stato ad eseguire. Normalmente il privato esegue i lavori e lo Stato, ad opera ultimata, talvolta quando l'opera è in istato di avanzamento, dà il contributo. Qui evidentemente se lasciassimo opere così complesse all'iniziativa privata rischieremmo di non far niente.

Quale è la difficoltà per eseguire la norma secondo l'impostazione del senatore Spezzano? È una difficoltà finanziaria perchè, mentre nel caso in cui lo Stato dà il contributo il privato già ha sborsato il 10 per cento o il 40 per cento secondo i casi, qui lo Stato deve anticipare anche queste quote residue delle quali solo successivamente sarà rimborsato dal privato.

A mio avviso la questione può essere superata se il rimborso avverrà entro il termine di applicazione della legge, cioè entro un massimo di dodici anni. Con una modifica in questo senso accetterei l'emendamento.

PRESIDENTE. La mia osservazione verteva però soprattutto sul fatto che questa facoltà è troppo estesa. Osservo che l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953 dà una facoltà analoga solo ai sinistrati bisognosi. Secondo me la facoltà di chiedere che i lavori siano eseguiti dallo Stato dovrebbe essere riservata solo agli aventi diritto di cui alla lettera a).

SPEZZANO. D'accordo.

PRESIDENTE. L'emendamento potrebbe allora essere così formulato: « È in facoltà degli aventi diritto al contributo di cui alla lettera a) di richiedere che tutti i lavori di costruzione siano eseguiti dallo Stato a totale suo ca-

rico, con impegno di rimborsare a costruzione ultimata, in dieci annualità, la quota a loro carico secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro del tesoro ».

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. D'accordo con questa formulazione. Peraltro il criterio esposto dall'onorevole Colombo non potrà essere rigorosamente applicato perchè presume che tutte le case siano costruite entro due anni. Pertanto non sarà possibile rimanere rigidamente nel limite di applicazione della legge (dodici anni).

BUIZZA. La legge in favore degli alluvionati del Polesine prevedeva l'anticipazione totale da parte dello Stato solo per le opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria per i consorzi di bonifica, ecc., mentre per le abitazioni private tale beneficio non era concesso. Adesso noi arriviamo qui ad un trattamento differente.

ROMANO. Questa non è una innovazione perchè ci sono numerosi precedenti. Dopo il terremoto del 1928 nella Carnia si ripararono tutte le case a carico dello Stato, e successivamente fu rimborsata dai privati la quota loro spettante. Anche per il terremoto di Bologna nel 1926 si fece lo stesso. Il Ministero delle finanze fece qualche opposizione, ma successivamente ci furono larghi interventi, dello Stato in provincia di Forlì. Penso quindi che la Commissione possa in piena coscienza approvare questo comma aggiuntivo.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dal senatore Spezzano nel testo da me modificato.

(È approvato).

C'è ora un comma aggiuntivo proposto dal senatore Spagnolli che dà facoltà al Ministro dei lavori pubblici di far costruire gli alloggi agli enti di edilizia pubblica.

SPAGNOLLI. Nel proporre questo emendamento sono partito da una mia constatazione quotidiana e cioè che, in casi come que-

sti, i singoli privati poco possono fare. Mi è parso perciò opportuno che gli enti di edilizia pubblica (istituti per le case popolari ad altri) possano intervenire a costruire queste abitazioni.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il precedente comma da noi approvato potrebbe in effetti rendere inopportuna l'approvazione dell'emendamento Spagnolli, per evitare di creare una serie di regimi diversi e una serie di contabilità diverse. L'emendamento però, a mio avviso, potrebbe essere accolto purchè gli enti stessi assumessero a loro carico l'anticipazione della quota a carico di privati. In tal caso la facoltà potrebbe essere estesa anche agli aventi diritto di cui alla lettera *b*) che sono stati esclusi dall'emendamento Spezzano.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Mi dichiaro d'accordo con l'onorevole Sottosegretario. In tal modo gli enti di edilizia potranno operare in modo organico ed al tempo stesso si allevierà l'onere dello Stato.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Spagnolli, che figurerà come comma sesto dell'articolo 8, nel testo seguente, che tiene conto delle proposte dell'onorevole Sottosegretario:

« È in facoltà del Ministro dei lavori pubblici di far costruire gli alloggi di cui alle lettere *a*) e *b*) del terzo comma, agli Enti di edilizia pubblica, qualora questi assumano a loro carico l'anticipazione della quota a carico di privati. In tale caso, per il rimborso delle an-

ticipazioni a carico dei privati, si applicano le norme di cui al precedente comma ».

(È approvato).

La legge 12 febbraio 1955 prevede, all'articolo 2, articolo che fu approvato da entrambe le Camere senza discussione, che nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, delle fognature, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero. Evidentemente, se si costruisce un nuovo paese, tutte queste opere pubbliche debbono essere costruite, per dare possibilità di vita civile alla popolazione. Pense sia opportuno inserire, come ultimo comma dell'articolo 8, questo emendamento: « Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, delle fognature, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero ».

Metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 8 nel suo complesso, con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari